

# COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(94) 648 def.  
Bruxelles, 19.12.1994

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

**recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari  
comunitari per determinati prodotti agricoli e della pesca  
originari della Norvegia**

(presentata dalla Commissione)



## RELAZIONE

1. Nel 1986 sono stati conclusi accordi tra la CEE da una parte, e la Norvegia, dall'altra, approvati con decisioni del Consiglio 86/557/CEE<sup>1</sup>, del 15 settembre 1986.
2. Il 2 maggio 1992 sono stati firmati a Oporto l'accordo sullo Spazio economico europeo tra la Comunità economica europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, i loro Stati membri e gli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), nonché gli accordi bilaterali relativi ad alcuni accordi agricoli.
3. A norma degli accordi del 1986, il cui contenuto è stato modificato o completato dall'accordo SEE, e degli accordi bilaterali firmati contemporaneamente all'accordo SEE, la Comunità si è impegnata ad aprire ogni anno contingenti tariffari a dazio ridotto o nullo per determinati prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia. Detti contingenti devono essere aperti, dal 1 gennaio al 31 dicembre oppure nei periodi indicati nell'allegato I della proposta.
4. La proposta qui allegata riguarda la messa in opera di questo contingente tariffario per un periodo indeterminato; per questo ai fini dell'efficacia e della semplificazione della messa in opera delle misure, è opportuno prevedere un regolamento pluriennale.
5. D'altronde, dato che gli adattamenti derivanti da modifiche della nomenclatura combinata del TARIC, e quelli riguardanti i volumi ed i tassi contingentari a seguito decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione non comportano nessuna modifica sostanziale, si propone che la Commissione sia abilitata dal Consiglio a procedere per via di regolamento alla messa in atto di queste misure, dopo aver ricevuto il parere del Comitato del Codice della Dogana.
6. Come per gli altri contingenti tariffari comunitari, la proposta non prevede una ripartizione del volume contingenziale tra Stati membri, ma la possibilità per gli Stati membri di prelevare sul volume contingenziale le quantità necessarie a copertura delle importazioni realmente constatate.

---

<sup>1</sup> GU n° L 328 du 22.11.1986

Proposta di  
**REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO**  
 Recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari  
 per determinati prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EURPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che sono stati conclusi accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità e in particolare la Norvegia, approvati con decisioni 86/557/CEE<sup>1</sup>

considerando che gli accordi suddetti sono stati modificati o completati dall'accordo sullo Spazio economico europeo nonché dagli accordi bilaterali relativi ad alcuni accordi agricoli in forma di scambi di lettere con l'Austria, la Norvegia e la Svezia approvati con decisioni 93/737/CE<sup>2</sup>

considerando che, in base agli accordi suddetti, la Comunità si è impegnata ad aprire ogni anno, a determinate condizioni, contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo per un certo numero di prodotti agricoli e della pesca originari di questi paesi; che occorre quindi aprire tali contingenti tariffari precisando, all'occorrenza, le eventuali condizioni di ammissione previste;

considerando che occorre prevedere ai fini di una maggiore efficacia, che le modifiche e gli adattamenti tecnici necessari al presente Regolamento a seguito di cambiamenti della nomenclatura combinata e dei codici TARIC, come pure di modifiche derivanti da adattamenti del volume dei periodi e del tasso contingenziale a seguito delle decisioni adottate dal Consiglio o della Commissione, possano essere effettuate dalla Commissione dopo aver ricevuto il parere del Comitato del Codice Doganale;

considerando che il contingente tariffario previsto nel suddetto accordo è valido per un periodo indeterminato e che per questo, ai fini di una maggiore efficacia della semplificazione della messa in opera delle relative misure, sembra opportuno prevedere l'applicazione del presente Regolamento su una base pluriennale;

considerando che occorre garantire l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti e l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per i contingenti a tutte le importazioni dei prodotti interessati in tutti gli Stati membri, fino all'esaurimento dei contingenti medesimi e durante l'intero periodo di validità dell'accordo CEE-Norvegia;

considerando che spetta alla Comunità decidere dell'apertura, in esecuzione dei suoi obblighi internazionali, di contingenti tariffari; che, tuttavia, nulla osta a che, al fine di garantire l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati ad imputare sui volumi contingenziali le quantità necessarie che corrispondono alle importazioni effettive; che questa modalità di gestione necessita una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingenziali e informarne gli Stati membri;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre, o durante i periodi di cui all'allegato 1, i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti di cui al presente regolamento sono sospesi o ridotti ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a fronte.

2. Le importazioni dei prodotti di cui all'allegato I (numeri d'ordine 09.0703 e 09.0711) beneficiano del contingente solo se il prezzo franco frontiera stabilito dagli Stati membri conformemente all'articolo 22 del regolamento (CEE) n° 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura<sup>3</sup>, è perlomeno uguale al prezzo di riferimento eventualmente fissato dalla Comunità per i prodotti o per le categorie di prodotti in questione. Per il calcolo del prezzo di riferimento saranno applicati i seguenti coefficienti:

- aringhe intere: 1,
- fianchi di aringhe: 2,32
- pezzi di aringhe: 1,96.

3. Si applicano il protocollo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa allegato all'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il Regno di Norvegia, dall'altra.

<sup>1</sup> GU n° L 328 del 22.11.1986, p. 76

<sup>2</sup> GU n° L 346 del 31.12.1993, p. 17

<sup>3</sup> GU n° L 388 del 31.12.1992, p. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n° 1891/93 (GU n° L 172 del 15.7.1993, p. 1)

*Articolo 2*

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione, che può prendere tutte le misure amministrative utili per garantire una gestione efficace.

*Articolo 3*

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica comprendente una domanda di beneficio preferenziale per un

prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, sul volume contingente, di un quantitativo corrispondente a tale fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

La Commissione autorizza i prelievi in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa appena possibile nel volume contingente.

Se i quantitativi richiesti superano il saldo disponibile del volume contingente, l'attribuzione viene effettuata proporzionalmente alle domande. La Commissione informa gli Stati membri dei prelievi effettuati.

*Articolo 4*

Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione un accesso uguale e continuo ai contingenti fintantoché lo consente il saldo del volume contingente.

*Articolo 5*

1. Le disposizioni necessarie all'applicazione del presente regolamento, in particolare:

a) le modifiche e gli adattamenti tecnici nella misura in cui essi sono necessari a seguito delle modifiche della nomenclatura combinata e dei codici Taric;

b) gli adattamenti necessari del volume, dei periodi e del tasso contingente a seguito di decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione, sono adottate secondo le procedura prevista all'articolo 6, paragrafo 2

*Articolo 6*

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2913/92 (3).

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto di misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nella votazione in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso :

- la Commissione differisce di tre mesi, a decorrere dalla data di tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise ;
- il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

3. Il comitato può esaminare ogni questione riguardante l'applicazione del presente regolamento che sia sollevata dal suo presidente di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

*Articolo 7*

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente al fine di assicurare il rispetto del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*

*Articolo 8*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

**Esso è applicabile a decorrere dal 1 gennaio 1995 e durante l'intero periodo di validità dell'accordo.**

## ALLEGATO I

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci(*)	Volume contingente (tonnellate)	Dazio contingente (%)
09.0701	ex 1504 20 10 ex 1504 30 19 ex 1516 10 90 0305	Grassi ed oli animali, diversi da quelli di balena e capodoglio, presentati in imballaggi di contenuto netto superiore a 1 kg	1 000	8,5
	0305 51	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farina di pesce atta all'alimentazione umana: - Pesci secchi, anche salati, ma non affumicati: - - Merluzzi bianchi ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> ):		
09.0703	ex 0305 51 90	- - - secchi e salati: - esclusi i merluzzi della specie <i>Gadus macrocephalus</i>	13 250	0
	0305 59	- - - altri: - - - Pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> :		
	0305 59 19	- - - - secchi e salati dall'1. 4 al 31. 12		
	ex 1604 13 90	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesci: - - - - altre: - - - - Sardinelle ( <i>alacce</i> ), spratti, esclusi i filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato ( <i>impanati</i> ), anche precotti nell'olio, congelati - - - - altri:	400	5,8
	1604 19 92	- - - - Merluzzi bianchi ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> )		
09.0711	ex 1604 19 93	- - - - Merluzzi carbonari ( <i>Pollachius virens</i> ), esclusi i merluzzi carbonari affumicati		
	1604 19 94 1604 19 95 1604 19 98	- - - - Naselli ( <i>Merluccius spp.</i> , <i>Urophycis spp.</i> ) - - - - Merluzzi dell'Alaska ( <i>Theragra chalcogramma</i> ) e merluzzi gialli ( <i>Pollachius pollachius</i> ) - - - - altri		
	ex 1604 20 90	di altri pesci diversi dalle aringhe e dai merluzzi carbonari affumicati: - diversi dagli sgombri - sgombri ( <i>scomber australasicus</i> )		10
09.0751	ex 0704 10 10	Cavolfiori, freschi o refrigerati, dall'1. 8 al 31. 10	2 000	0
09.0753	ex 0704 90 90	Broccoli, freschi o refrigerati, dall'1. 7 al 31. 10	1 000	0
09.0755	ex 0704 90 90	Cavoli cinesi, freschi o refrigerati, dall'1. 7. 1994 al 28. 2	3 000	0
09.0757	08092051 08092059 08092061 08092069 ex 08092071 ex 08092079	Ciliege fresche, dal 16. 7 al 31. 8	600	0
09.0759	ex 08094030 ex 08094040 ex 08094090	Prugne fresche, dall'1. 9 al 15. 10	600	0
09.0761	ex 0810 10 10	Fragole fresche, dal 15. 7 al 31. 7	750	0
09.0762	ex 0810 10 90	Fragole fresche, dall'1. 8 al 15. 9	750	0

7

ALLEGATO II

CODICI TARIC

Numero d'ordine	Codici NC	Codici Taric
09.0701	ex 1504 20 10 ex 1504 30 19 ex 1516 10 90	1504 20 10*90 1504 30 19*90 1516 10 90*11
09.0703	ex 0305 51 90  ex 1604 13 90	0305 51 90*10 *20  1604 13 90*91 *99
09.0711	ex 1604 19 93 ex 1604 20 90	1604 19 93*90 1604 20 90*30 *40 *90
09.0751	ex 0704 10 10	0704 10 10*30
09.0753	ex 0704 90 90	0704 90 90*13
09.0755	ex 0704 90 90	0704 90 90*92 *94 *97
09.0757	ex 08092071 ex 08092079	08092071*10 08092079*11 08092079*19
09.0759	ex 08094030  ex 08094040 ex 08094090	08094030*51 52 53 54 55 56  08094040*20 08094090*50
09.0761	ex 0809 10 10	0810 10 10*60 *80
09.0762	ex 0810 10 90	0810 10 90*12 *14

## SCHEMA FINANZIARIA

1. Linea di bilancio: Cap. 12 art. 120
2. Base giuridica: art. 113 del trattato
3. Denominazione della misura tariffaria: Proposta di regolamento del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti dell'agricoltura e della pesca originari della Norvegia.
4. Obiettivo: Mantenere gli impegni assunti dalla Comunità.
5. Metodo di calcolo:

Designazione dei prodotti	Quantità	Prezzo in ECU/Unità	Dazio normale (%)	Dazio contingente (%)	Perdita di entrate ECU
Cavolfiori	2 000 T	1 201 ECU/T	17 %	0	408.340
Broccoli	1 000 T	1 201 ECU/T	17 %	0	204.170
Cavoli cinesi	3 000 T	782 ECU/T	15 %	0	351.900
Ciliege fresche	600 T	859 ECU/T	15 %	0	77.310
Prugne fresche	600 T	617 ECU/T	Dazio medio 11,5 %	0	42.573
Fragole fresche	750 T	1 950 ECU/T	16 %	0	234.000
Fragole fresche	750 T	1 858 ECU/T	14 %	0	204.750
Oli e grassi animali di origine marina	1 000 T	594 ECU/T	17 %	8,5	50.490
Merluzzi e pesci della specie Boreogadus saida	13 250 T	5 074 ECU/T	13 %	0	8.739.965
Sardines, sardinelle	400 T	4 224 ECU/T	20 %	0	168.960

**10.865.618**

La perdita media annuale della entrata ammonta a 10.865.618 ECU

COM(94) 648 def.

**DOCUMENTI****IT****11 03 02**

---

N. di catalogo : CB-CO-94-676-IT-C

ISBN 92-77-83999-6

---